

- c) Per il lavoro notturno, ritenuto tale quello fra le ore 20:00 e le ore 06:00, il supplemento salariale da corrispondere è del 50%. (...);
- d) È considerato lavoro festivo quello eseguito in domenica (dalle ore 17:00 del sabato alle 06:00 del lunedì) e nei giorni festivi riconosciuti (dalle ore 00:00 alle ore 24:00). Per il lavoro festivo è corrisposto un supplemento del 100%.

²Sui supplementi salariali previsti dal presente CCL dovranno essere corrisposte e fatte maturare in forma cumulativa le indennità previste percentualmente per i giorni festivi infrasettimanali (art. 26 CCL), per le vacanze (art. 25 CCL) e per la tredicesima mensilità (art. 32 CCL) e questo indipendentemente dalla modalità di pagamento del salario.

Appendice 2 – Convenzione salariale

2: Salari minimi giovani lavoratori AFC

Classe salariale	Salario minimo orario	Salario minimo mensile
a) dalla scadenza del contratto di tirocinio fino alla fine dell'anno civile successivo	fr. 22.75	fr. 4'000.–
b) il secondo anno civile successivo dalla scadenza del contratto di tirocinio	fr. 25.30	fr. 4'450.–
c) il terzo anno civile successivo dalla scadenza del contratto di tirocinio	fr. 27.85	fr. 4'900.–

Decreto del Consiglio di Stato che rimette in vigore l'obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per gessatori, stuccatori, montatori a secco, plafonatori e intonacatori, fino al 30 giugno 2021

(del 20 maggio 2020)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamato il decreto del 13 dicembre 2017, con cui il Consiglio di Stato ha conferito l'obbligatorietà generale a livello cantonale al contratto collettivo di lavoro per gessatori, stuccatori, montatori a secco, plafonatori e intonacatori fino al 30 giugno 2020;

vista la domanda del 9 marzo 2020 delle parti contraenti, intesa a prorogare la validità del citato decreto fino al 30 giugno 2021;

considerate le pubblicazioni della domanda nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 24/2020 del 24 marzo 2020 e nel Foglio ufficiale svizzero di commercio del 30 marzo 2020, numero di pubblicazione AB04-0000000415;

preso atto che entro i termini indicati non sono state interposte opposizioni;

considerate adempiute le condizioni poste dalla legge federale per il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (LOCCL);

richiamate:

- la legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956;
- la legge sull'Ufficio cantonale di conciliazione e sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 14 marzo 2011;

su proposta del Dipartimento delle finanze e dell'economia,

decreta:

1. È accolta la domanda del 9 marzo 2020 delle parti contraenti intesa a prorogare il conferimento dell'obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per gessatori, stuccatori, montatori a secco, plafonatori e intonacatori, fino al 30 giugno 2021.
2. L'obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.
3. Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
 - A) a tutte le imprese (datori di lavoro) e/o settori d'azienda che eseguono lavori di gessatura, stuccatura, intonacatura, isolamento termica di facciate, coibentazioni di ogni genere, montaggio di soffitti ribassati di ogni genere, costruzioni di elementi a secco esterni e interni (prefabbricati), posa di pavimenti tecnici rialzati interni ed esterni, pareti mobili ed elementi leggeri portanti rivestiti con lastre cementizie;
 - B) ai lavoratori e agli apprendisti impiegati nelle imprese (datori di lavoro) menzionati alla lettera A) – indipendentemente dal tipo di retribuzione e dal luogo di assunzione - ad esclusione dei quadri dirigenti, del personale amministrativo e del personale tecnico non direttamente impegnato nell'esecuzione dei lavori sui cantieri.
4. Per quanto riguarda i contributi paritetici per l'applicazione del contratto collettivo di lavoro occorre presentare annualmente all'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro un conteggio dettagliato. Il conteggio va corredato del rapporto di revisione, stilato da un ufficio riconosciuto. La gestione delle rispettive casse deve protrarsi oltre la fine del contratto collettivo di lavoro, quando lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità del contratto collettivo di lavoro. L'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro può inoltre chiedere, per visione, altri documenti e informazioni e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.
5. Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro relative alle condizioni lavorative e salariali minime ai sensi dell'art. 2 della Legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera dell'8 ottobre 1999 (RS 823.20) e degli artt. 1, 2 e 8a della relativa Ordinanza del 21 maggio 2003 (RS 823.201) dichiarate di obbligatorietà generale, sono parimenti applicabili alle imprese che hanno la loro sede in Svizzera, ma all'esterno del Cantone Ticino, come pure ai loro lavoratori, nel caso in cui essi eseguono un lavoro nel Cantone Ticino. La Commissione paritetica cantonale è competente per eseguire il controllo di queste disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale.
6. Il presente decreto, ottenuta l'approvazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed è menzionato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio ed entra in vigore il mese successivo alla sua pubblicazione se questa avviene nella prima metà del mese corrente o due mesi successivi se la pubblicazione è della seconda metà del mese, ed è valido fino al 30 giugno 2021.
7. Comunicazione:
 - Divisione dell'economia (dfe-de@ti.ch);
 - Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro (dfe-usml.segretariato@ti.ch).

Bellinzona, 20 maggio 2020

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Norman Gobbi**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Approvato dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca il 12 giugno 2020.